MUNICIPIO DI CAGLIARI

N° 15

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDO FAMILIARE DEI MINORENNI.

Sessione Ordinaria Convocazione 1^ Seduta Pubblica

Oggi Sette del mese di Maggio

millenovecentottantasette in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati a domicilio di ciascun Consigliere a termini dell'art. 125 della L.C.P., si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Sigg. Consiglieri:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
ANGIONI Giuseppe	X		LOCCI Franco	X	
ARTIZZU Lucio	X		LOI Bruno	X	
ATZENI Ambrogio	X		MARINI Marco	X	
ATZERI Giuseppe	X		MATTA Paolo	X	
ATZERI Paolo	X		MELONI Ignazio	X	
BALESTRINO Benito		X	MILESI Enrico	X	
BOZZOLI Alessandra	X		MONTIS Gianfranco	X	
CARDIA Umberto		X	MORITTU Bachisio		X
CONCAS Luigi	X		MURGIA Giorgio		X
DAL CORTIVO Roberto	X		MURGIA Giuseppe	X	
DE GIOANNIS Paola	X		MUSCAS Carlo		X
DE MAGISTRIS Paolo	X		ORRU' Mario	X	
DI MARTINO Michele	X		PALLA Nereo		X
FADDA Antonio	X		PILLERI Efisio	X	
FALQUI Vincenzo		X	PIRISI Filippo Maria		X
FANTOLA Massimo	X		PUDDU Gustavo		X
FARA Gianfranco	X		SALIS Carlo	X	
FLORIS Giovanni	X		SALIS Giancarlo	X	
FOZZI Luciano	X		SANNA Carlo		X
GIUA Gaetano	X		SARDU Antonio	X	
GUSMERI Salvatore	X		SERRA Manfredi	X	
LAI Leonello	X		SPANEDDA Giuseppe	X	
La SPISA Giorgio	X		TAVOLACCI Antonio	X	
LECCA Umberto		X	USAI Edoardo		X
LINGUARDO Antonio	X		VEPRAIO Annarita	X	

Sotto la presidenza del Sindaco DE MAGISTRIS

e con l'assistenza del Segretario Generale Reggente FENU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 16 del D.P.R. 348/79, entrato in vigore a far data dall'11/5/1983, demanda ai comuni le funzioni, di cui all'art. 15 del medesimo, relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, nell'ambito delle competenze amministrative e civili;

Che la legge n° 184 del 4/5/83 disciplina l'istituto dell'affidamento e dell'adozione dei minori;

Che l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale Locale ai sensi di detta legge.

Che l'affido familiare si differenzia nettamente dall'affido preadottivo, in quanto quest'ultimo è volto a dare una famiglia al minore che ne è privo, mentre il primo si pone come supporto temporaneo al minore e alla famiglia d'origine in attesa che una situazione di momentanea crisi si risolva;

Che secondo la legge 184/83 e in base all'esperienza acquisita nell'arco di tre anni, dal Servizio Sociale di questa Civica Amministrazione, lo scopo precipuo dell'affido familiare è quello di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di garantirle sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi;

Ritenuto che un servizio, quale l'affido familiare, per la sua realizzazione, necessita di una apposita normativa intesa a disciplinare le modalità di attuazione, i compiti dell'ufficio che lo attua, gli interventi della Civica Amministrazione, i requisiti degli affidatari e gli impegni che questi si assumono unitamente alle famiglie d'origine;

Che tale normativa deve essere contenuta in un regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, che a tale scopo è stato elaborato dagli uffici competenti;

Uditi i pareri dei Consigli Circoscrizionali

Sentita la competente Commissione Consiliare permanente;

Udita la discussione riportata nella delib. C.C. 3 (Fine) in data odierna

Col seguente risultato della votazione avvenuta per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori Cons. Atzeri Giuseppe, Matta, Spanedda:

Presenti n° 38, Votanti n° 24, Voti favorevoli n° 24, Astenuti n° 14 (Cons. Atzeri Giuseppe, Bozzoli, Concas, De Gioannis, Locci, Meloni, Milesi, Pilleri, Salis Carlo, Salis Giancarlo, Sardu, Serra, Spanedda, Vepraio).

DELIBERA

- Di approvare l'allegato regolamento per l'affidamento familiare dei minori, per le motivazioni esposte in premessa.

COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORENNI.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 184 del 4/5/83, istituisce l'affido familiare, con lo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di garantirgli, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.
L'affido familiare si realizza inserendo il minore, nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo, in un nucleo affidatario, da intendersi come previsto dall'art. 2 della Legge 184/83, per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 2

L'affido familiare è disposto dall'amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale dell'assessorato Servizi Sociali Igiene e Sanità, previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni è se opportuno anche di età inferiore.
Il Giudice Tutelare del luogo rende esecutivo con decreto il provvedimento. Ove manchi l'assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, provvede il Tribunale dei Minorenni.

Art. 3

Il Servizio di Affido Familiare ha lo scopo di:
- promuovere attuare e sostenere gli affidamenti familiari verificandone l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione dei nuclei familiari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, operando la rimozione delle difficoltà esistenti e per ristabilire, a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, normali e validi rapporti;
- tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale dei Minorenni sull'andamento dell'affido;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri con le famiglie e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione attraverso i Mass-Media.

Art. 4

- prima dell'ingresso del minore, o in concomitanza, nel nucleo affidatario l'amministrazione comunale ha il compito di:
- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e della famiglia d'origine del minore, sempre che non esista un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- corrispondere alla famiglia affidataria un'indennità mensile da stabilirsi annualmente con delibera della G.M. per contribuire alle spese relative al mantenimento, all'educazione e all'istruzione che la stessa fornisce al minore, valutando ogni singola situazione;

Detta somma potrà essere maggiorata del 30% in relazione alle specifiche esigenze del singolo caso;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale il minore stesso e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengono o che egli stesso provochi a terzi durante l'affidamento;
- assicurare alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine i necessari interventi richiesti dal caso nonchè il sostegno psico - sociale nel rispetto delle convinzioni della famiglia naturale.

Art. 5

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e che ne abbiano fatto richiesta formale all'amministrazione comunale e per il quale il servizio sociale del Comune abbia accertato alcune caratteristiche:

- capacità di assicurare al minore un sistema di rapporti educativi e affettivi che favoriscano la sua maturazione;
- conoscenza della temporaneità del servizio e dell'inesistenza di prospettive di adozione;
- disponibilità di agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia per favorire il reinserimento;
- integrazione del nucleo affidatario nell'ambito sociale;
- disponibilità ad un rapporto continuativo e costrutivo con gli operatori del servizio sociale per il buon andamento del servizio stesso.

Nell'individuare le famiglie affidatarie, si esperirà preventivamente apposita indagine tra le famiglie parentali anche se non abbiano presentato apposita istanza di affidamento, sempre che abbiano le caratteristiche richieste nei precedenti commi del presente regolamento, e salva la normativa vigente sugli alimenti.

Art. 6

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sempre che non ostino indicazioni specifiche di natura giuridica psicologica,

educativa e comunque in relazione al maggiore interesse del minore;
curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale e seguirne le indicazioni;
- offrire condizioni ambientali soddisfacenti;
- prendere decisioni per eventuali interventi medici giudicati necessari e della massima urgenza per la salute del minore dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune e agli esercenti la patria potestà;
- evitare qualsiasi richiesta di danaro o di altra natura alla famiglia del minore per qualsiasi motivo e al minore stesso, che siano di pregiudizio di quest'ultimo;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia.

Art.7

La famiglia d'origine si impegna a:
- favorire,in collaborazione col Servizio Sociale del Comune e gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale e seguirne le indicazioni;
- rispettare modalità,orari e durata degli incontri col minore preventivamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel maggiore interesse del minore stesso.

Art.8

Per ogni proposta di intervento di affido familiare di cui all'art.2 del presente Regolamento,il Servizio Sociale del Comune svolge un'indagine sulle cause obiettive delle difficoltà e del bisogno della famiglia d'origine e indica i motivi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario. Il Servizio Sociale indica inoltre la durata presumibile dell'affido familiare e vigila sul suo andamento con l'obbligo di tenere informati,ove necessario il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni.

Art.9

L'affido familiare termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato e dopo che il Servizio Sociale ha valutato la

la situazione, tenuto conto dell'interesse del minore.

Art.10

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche sulla base dell'esperienza acquisita.

ooo ooo ooo ooo

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Comitato Regionale di Controllo

Prot. N. 4579/1 Cagliari 17 LUG. 1987

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

Oggetto: Delib. C.C. n. 15

in data 7.5.1987

MUNICIPIO DI CAGLIARI
23 LUG. 1987
GABINETTO

AL SIGNOR Sindaco

di

CAGLIARI

Si comunica che il Comitato Regionale di Controllo,

in seduta del 30.6.1987, con provvedimento prot. n.

il n. C.S

ha reso esecutivo l'atto di cui all'oggetto.

D'ORDINE DEL RESPONSABILE DELLA S.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Q Saiola